

# **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

## **REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito da parte del Consiglio dell'Ordine sostenere spese di rappresentanza e di sostegno, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

La disciplina dettata dal presente Regolamento è altresì rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni e principi**

Sono di rappresentanza quelle spese sostenute per fini istituzionali, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, finalizzate al pubblico interesse e che assolvano ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della Classe amministrata, come specificato al successivo art. 6.

Le spese di rappresentanza devono inoltre essere coerenti con i valori di imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, rispondere ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e ss. mod. e int., nonché rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

### **Articolo 3**

#### **Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione**

Tutte le spese di cui al presente Regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione annuale approvato dalla Assemblea degli Avvocati, come specificato al successivo art. 5, comma 1.

Lo stanziamento di bilancio deve corrispondere al principio di congruità, commisurato ai valori economici di mercato ed a una gestione accorta delle disponibilità finanziarie che rifugge da sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni proprie.

L'effettuazione delle spese di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti ed al nesso con i fini istituzionali di cui al precedente art. 2.

Le spese dovranno essere rigorosamente giustificate e documentate, dimostrando il rapporto tra l'attività del Consiglio dell'Ordine e la spesa erogata e tra la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa.

### **Articolo 4**

## **Soggetti**

1. Sono competenti a richiedere al COA l'utilizzo dello stanziamento per spese di rappresentanza, il Presidente dell'Ordine, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Consigliere Segretario e ciascun Consigliere se delegato.

## **Articolo 5**

### **Responsabile procedimento e gestione risorse**

Lo stanziamento di bilancio destinato al sostenimento delle spese di cui al presente Regolamento, collocato tra le funzioni generali, servizio Organi istituzionali, è affidato al Consigliere Tesoriere, di concerto con il Dirigente del COA.

## **Articolo 6**

### **Spese ammissibili**

Sono spese di rappresentanza ammissibili e con spesa a carico del COA quelle relative alle seguenti iniziative:

a) ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo al prestigio ed al numero dei soggetti interessati; sono sempre escluse le spese di carattere mera mente personale degli ospiti;

b) omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);

c) colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

d) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc.), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni, ecc.;

e) gemellaggi;

f) fornitura di carta intestata e biglietti da visita per il Presidente, previa richiesta, nonché invio di biglietti augurali in occasione di nomine o festività;

g) onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio e/o affissione di manifesti) in occasione del decesso di personalità, di avvocati iscritti all'Ordine, loro parenti, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti;

h) ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe,...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi dell'Ordine e di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Ordine, ed anche per gli artisti e gli autori o

giornalisti o comunque personalità di rilievo, che si esibiscono o sono ospiti presso l'Ordine degli Avvocati di Nola;

i) colazioni e/o cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, culturale e sportiva in occasione di visite all'esterno compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Ordine;

m) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per manifestazioni che si svolgono sul territorio di competenza dell'Ordine;

n) convegni e congressi di studio di rilevante importanza;

o) contributi di importo contenuto per il sostegno di iniziative istituzionali, culturali e sportive.

## **Articolo 7**

### **Casi di non ammissibilità delle spese**

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente:

a) gli atti di mera liberalità;

b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di soggetti in veste informale, o comunque non ufficiale;

c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni di tipo amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;

d) omaggi ad Amministratori o dipendenti, ad esclusione di quanto previsto all'art. 6, comma i;

e) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ordine da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, di consulenze, di collaboratori);

f) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti indicati al precedente articolo 2.

## **Articolo 8**

### **Previsione, rendicontazione delle spese e verifiche**

1. Il Consigliere Tesoriere e il Dirigente sono tenuti, in sede di redazione del Bilancio di Previsione a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la determinazione dell'importo da stanziare a Bilancio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia ed alla compilazione di prospetti nel rispetto della normativa o anche solo per verifiche riguardanti il rispetto delle disposizioni e criteri contenuti nel presente Regolamento.

## **Articolo 9**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del COA.